



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 06/11/2013

Oggetto :

ART. 14 - D.L.201/2011- TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - ANNO 2013 - INAPPLICABILITA' - ART. 6 C. 4 QUATER DEL D.L. 102/2013, CONV. IN L. 124/2013 - PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilatredici**, addì **sei**, del mese di **novembre**, alle ore **20:00**, nell/nella SALA DELLE ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1. BEOLETTO Silvio	Sindaco	X	
2. FACCENDA Enrico	Vice Sindaco	X	
3. PENNA Claudio	Consigliere	X	
4. GARELLI Giorgio	Consigliere	X	
5. MALAVASI PAGLIASSO Simona	Consigliere	X	
6. CAMPO Matteo	Consigliere	X	
7. MARCHIARO Giuseppe	Consigliere		X
8. GALLINO Giovanni	Consigliere	X	
9. PAGLIARINO Anna Maria	Consigliere	X	
10. STROPPIANA Sebastiano	Consigliere	X	
11. OFFI Marco	Consigliere		X
12. RABINO Antonio	Consigliere	X	
13. MONCHIERO Marco	Consigliere		X
14. CIELO Mario	Consigliere	X	
15. GIANOLIO Stefanino	Consigliere	X	
16. BENEDETTO MAS Paolo	Consigliere	X	
17. GARELLI BEVIONE Adriana	Consigliere	X	
Totale		14	3

È presente l'Assessore:
DAMONTE Marco. - Assessore Esterno.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **MAZZARELLA Dott. Luigi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BEOLETTO Silvio** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco riferisce

L'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: TARES.

Questo tributo:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.), di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale (T.I.A. 1), di cui al d.Lgs. n. 22/1997 e della Tariffa integrata ambientale (T.I.A. 2), di cui al d.Lgs. n. 152/2006;
- assume una natura tributaria, a copertura di costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica, ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992;
- prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuali della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo;

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono esclusi dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie al locale tassabile e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via definitiva.

Per la sua applicazione il Comune deve approvare un regolamento comunale con il quale, all'interno dei criteri previsti dalla stessa norma:

- a) individui le varie categorie di attività, in relazione all' omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) determini la tariffa, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riferito anche agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di esercizi e di investimenti;
- c) determini le eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie;
- d) individui le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) determini i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Lo stesso art. 14, prevede che alla tariffa, così come determinata al precedente punto b), venga applicata una maggiorazione dello 0,30 Euro a mq., a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento tale misura, fino ad 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicata

Successivamente l'art. 10 del D.L n. 35 del 08/04/2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", ha rivisto completamente la parte relativa alla riscossione di questo tributo, disponendo:

"Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

- a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune, con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;
- c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato e riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011 (versamento direttamente allo Stato);
- d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011(riduzione del fondo sperimentale e perequativo);
- e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";
- f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
- g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Alla luce di tutto ciò, con atto deliberativo n° 53, adottato in data 24/04/2013, la Giunta Municipale ha stabilito che il versamento del tributo, per l'anno 2013, avvenga in n. 2 rate, scadenti: al 31/10/2013 ed al 31/12/2013, di cui la prima rata in acconto e la seconda quale saldo per l'anno 2013, comprensivo anche dello 0,30 centesimi per mq. dovuto allo Stato;

Ora, come sapete, il tutto avrà valenza solo per quest'anno; a seguito dell' eliminazione della Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sulla prima casa e sui terreni agricoli, per l'anno prossimo è prevista una nuova imposta, prima, chiamata "Service Tax", ora invece "Trise", della quale ancora non si conosce il suo contenuto, ma che dovrebbe eliminare questa T.A.R.E.S.

Pur riconoscendo la valenza di questo nuovo tributo, che si basa sul principio "chi inquina paga"; far pagare il servizio sulla base della quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti,

per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, all'interno di ogni categoria o sottocategoria omogenea, abbiamo sempre sospeso ogni determinazione in merito, in relazione alla sua temporaneità, in quanto avremo avuto una maggiore pressione fiscale per alcune categorie produttive, in un momento di forte crisi economica e ciò ci avrebbe portato solo delle grosse contestazioni.

Le stesse nostre riserve sono maturate anche in Parlamento, il quale in sede di conversione del D.L. 102/2013 ha disposto:

"In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso".

In sostanza, in deroga a tutto quanto previsto dal citato art. 14 del D.L. 201/2011, per quest'anno è ancora possibile applicare la T.A.R.S.U, così come applicata nel 2012, ma con la maggiorazione dello 0,30 Euro a mq da versare allo Stato;

Il tutto legittima le nostre perplessità sull' inopportunità dell'applicazione di una norma così innovativa in materia di gestione del servizio dei rifiuti urbani, per cui ritengo che ancora per quest'anno possiamo, in esecuzione di quanto previsto da quest'ultima disposizione legislativa, continuare ad applicare la vecchia Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), così come l'abbiamo applicata a tutt'oggi.

Alla luce di tutto ciò, propongo:

1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 quater, del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013:

- Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 dell'art. 5 del D.L.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e le relative tariffe vengano determinate sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
- Di riconoscere che continua ad applicarsi la maggiorazione prevista dall' articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, (0,30 Euro per mq) nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.

- Di riconoscere che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

2) Di dare mandato al servizio tributi di predisporre tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti capoversi, rendendoli compatibili con quanto deliberato dalla Giunta Municipale con suo atto n° 53 del 24/04/2013 .

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione del Sindaco.;

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;

Visto l'art. 14 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 6 - comma 4 quater del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;

Visto il parere favorevole del Revisore del Conto;

Udito l'intervento del Consigliere Paolo Benedetto Mas che di seguito si riporta:

Consigliere Paolo Benedetto Mas:

Pur rendendoci conto della confusione normativa, pensiamo che la scelta dell'Amministrazione rimandi alla prossima legislatura la definizione dei criteri di copertura del costo del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti.

Le varie categorie di attività individuate dalla legge sulla base della potenziale produzione di rifiuti avrebbero portato, forse, a tariffe più eque basate sulla reale produzione di rifiuti e non più sui metri quadrati di superficie, come suggerito dall'Unione Europea.

Questo sicuramente avrebbe portato a delle modifiche delle quote e a diversi malumori tra i cittadini.

L'amministrazione ha deciso di rimandare la decisione, ci auguriamo che per il prossimo anno questo tipo di tassazione si adegui a quanto indicato dall'Unione Europea.

Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame;

Con n. 10 voti a favore, n.. ZERO e n. 4 astenuti nelle persone dei consiglieri Gianolio Stefanino, Cielo Mario, Benedetto Mas Paolo e Garelli Adriana

DELIBERA

1) In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 comma 4 quater, del D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013:

- Per l'anno 2013, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 dell'art. 5 del D.L.102/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124, i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica e le relative tariffe vengano determinate sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.
- Di riconoscere che continua ad applicarsi la maggiorazione prevista dall' articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, (0,30 Euro per mq) nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento.
- Di riconoscere che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso».

2) Di dare mandato al servizio tributi di predisporre tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti capoversi, rendendoli compatibili con quanto deliberato dalla Giunta Municipale con suo atto n° 53 del 24/04/2013 .

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente, con n. 10 voti a favore, n.. ZERO e n. 4 astenuti nelle persone dei consiglieri Gianolio Stefanino, Cielo Mario, Benedetto Mas Paolo e Garelli Adriana, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BEOLETTO Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAZZARELLA Dott. Luigi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 06/11/2013

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**
f.to Giacosa Rag. Carla

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 06/11/2013

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
f.to GIACOSA Carla

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ (N. _____ Reg. Pubblicazioni).

f.to L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (MAZZARELLA Dott. Luigi)

ESTREMI DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 06/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (MAZZARELLA Dott. Luigi)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li _____

L'INCARICATO